



REPERTORIO N. 305

CITTA' DI SETTIMO TORINESE

Provincia di Torino

CONCESSIONE STRADE E PERTINENZE - MODIFICHE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, addì **dodici** del mese

di **maggio**, in Settimo Torinese nella sede comunale

Avanti a me Dr.ssa Vincenzina GIARETTI, Segretario Generale del Comune di Settimo Torinese, senza la presenza dei testimoni a cui le parti, con il mio consenso, hanno rinunciato, sono comparsi i signori della cui identità personale io Segretario rogante sono certo:

1) Arch. Giovanni SERRA, nato a Torino il 01/04/1949, che qui interviene e stipula in nome e per conto del Comune di Settimo Torinese (C.F. 01054240013), con sede legale in Settimo Torinese, Piazza Martiri della Libertà, n. 4, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, giusto Decreto Sindacale n. 9 del 29/04/2005, ed in esecuzione della delibera di G.C. n. 35 del 31/03/2006;

2) Dr. Teresio ASOLA nato ad Alba (CN) il 25/11/1960, che qui interviene e stipula in nome e per conto della AZIENDA SVILUPPO MULTISERVIZI S.p.A. (P.I. 03126960016) con sede legale in Settimo Torinese, Via Moglia, n. 19, in qualità di Direttore,

i quali mi hanno chiesto di far constare con il presente atto quanto segue:

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 12.05.2000, formalizzata con atto Rep. n. 106 del 01/10/2001, venivano affidati in concessione per la gestione del servizio di sosta a pagamento all'Azienda Sviluppo Multiservizi

Registrato all'Agenzia delle Entrate Torino 2 il 17/05/2006 al n.
1642 Serie 1 – Versate € 168,00

S.p.a, beni comunali individuati dall'Amministrazione Comunale e destinati a tale scopo;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 20 dicembre 2001, formalizzata con atto Rep. 074 del 13/03/2002, veniva approvato lo schema di concessione disciplinante i rapporti tra il Comune di Settimo Torinese e la concessionaria Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. per la realizzazione degli interventi di rifacimento della rete viaria e delle aree connesse, l'adeguamento di quelle esistenti, la costruzione, la manutenzione della rete stradale comunale e pertinenze esistenti alla data della concessione nonché di quella realizzata durante la vigenza della stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/03/2006 di modifica delle convenzioni in essere;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE DI MODIFICARE ED INTEGRARE GLI ARTICOLI N. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18bis, 21 COME SEGUE:

Art. 1 - (Premesse)

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - (Oggetto)

1. La presente concessione disciplina l'affidamento in concessione della rete viaria cittadina e delle relative pertinenze (es. banchine ed aree di sosta a raso o impianti di sosta in sopra o sottosuolo), delle piazze nonché degli impianti e delle installazioni presenti sulla rete stessa (es. impianti di illuminazione pubblica e semaforici, impianti per gestione sosta a pagamento), di seguito denominati "beni in concessione", al fine di conservarli idonei all'uso cui sono destinati.

Art. 3 - (Definizioni generali)

1. Nuovo impianto

Per nuovo impianto si intende un'opera che per entità e finalità dell'intervento realizza un nuovo bene. Nel caso in cui tratti di intervento su un bene esistente, l'opera ha caratteristica di nuovo impianto qualora modifichi strutturalmente le finalità e l'uso del bene preesistente o ne produca il totale rinnovo.

2. Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria è rappresentata da tutti gli interventi necessari per mantenere, assicurare e ripristinare la funzionalità dei beni in concessione in relazione al normale degrado d'uso o ad eventi incidentali.

La manutenzione ordinaria è distinta in:

- non programmabile o incidentale (piccoli interventi non prevedibili, necessari per riparare le rotture incidentali di lieve entità)
- programmabile (interventi periodici da eseguirsi con cadenza predeterminata atti a garantire nel tempo la conservazione della funzionalità a cui è destinato il bene

3. Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi organici, anche di non elevata entità, necessari per rinnovare, modificare, integrare e completare i beni dati in concessione.

La categoria d'intervento corrisponde al criterio dell'innovazione rispetto all'esistente.

4. Ripristini

Per ripristini si intende l'attività di manutenzione ordinaria o straordinaria derivata dalla rottura del bene causata da terzi e per la quale sono stabiliti a priori idonei indennizzi o corrispettivi da versarsi al Concessionario prima dell'intervento.

Art. 4 - (Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere direttamente alla gestione dei i beni oggetto di concessione ed in particolare:

a0) alla manutenzione ordinaria di tutti i beni in concessione nonché al coordinamento e gestione dell'attività di ripristino delle sedi stradali e relative aree di pertinenza e delle piazze tramite l'esecuzione sotto la propria diretta responsabilità del ripristino definitivo degli scavi effettuati da terzi autorizzati e il controllo delle opere provvisorie effettuate dall'operatore titolare dell'autorizzazione allo scavo;

a) alla progettazione ed esecuzione degli interventi, ivi comprese le attività per l'acquisizione al patrimonio pubblico delle aree interessate, di sicurezza cantieri, di direzione lavori, e agli oneri di collaudo per le opere previste nel piano finanziario di cui all'art. 7, relative sia alla costruzione od ampliamento dei beni, sia alle opere di manutenzione straordinaria;

b) alla gestione del servizio sosta a pagamento;

c) alle funzioni dirette o indirette atte a garantire il corretto uso dei beni oggetto di concessione nei rispetti delle norme di legge e degli specifici regolamenti comunali, provvedendo altresì agli introiti dei canoni dovuti;

d) all'aggiornamento e messa a disposizione del Comune della cartografia comunale integrata al SIT, relativa alle reti viarie, limitatamente agli interventi realizzati a seguito della concessione;

e) alla predisposizione e successiva gestione di idoneo programma informatico per la gestione delle segnalazioni da parte del Comune degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria non programmata assicurando i tempi di intervento previsti nel disciplinare di servizio;

f) alla tenuta di contabilità economica e patrimoniale separata relativa alla

gestione della presente convenzione;

g) alla stipula di polizza di assicurazione per sollevare e tenere indenne il concedente dai rischi di responsabilità civile diretta od oggettiva sui beni oggetto della concessione.

2. Il Concessionario assume inoltre l'obbligo:

h) di presentare, all'esame del Concedente, entro il mese di settembre di ogni anno, nei limiti economici fissati dal piano finanziario, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione programmata che propone di eseguire nell'anno successivo sui beni oggetto di concessione;

i) di inviare, su richiesta del Concedente, tutte le informazioni utili sulle attività oggetto della concessione, sui loro costi e ricavi, e sui rapporti di controllo e collegamento del Concessionario medesimo con altri soggetti, in riferimento particolare ai disposti dell'art.5.

l) di accensione, a richiesta del Concedente, di mutui per il finanziamento di nuovi impianti previsti dal Piano Finanziario di cui al successivo art. 7. Nel caso in cui gli stessi mutui non trovino estinzione entro il periodo di concessione, il Concessionario deve negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del termine della concessione.

Art. 5 - (Proventi del Concessionario)

1. Il Concessionario provvederà all'introito delle seguenti entrate determinate dall'Amministrazione comunale e nel rispetto della normativa di legge e dei regolamenti vigenti:

a) riscossione dei canoni per la pubblicità sui beni oggetto di concessione;

b) riscossione dei canoni per l'occupazione dei beni pubblici oggetto della presente concessione, ivi compresi i sottoservizi tecnologici;

- c) riscossione dei proventi del servizio sosta a pagamento;
- d) incasso dei proventi dovuti per l'attività di ripristino dei sedimi stradali, incluso l'eventuale incameramento delle cauzioni relative richieste in sede di autorizzazione;
- e) riscossione del canone dovuto quale corrispettivo per il servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, secondo quanto disciplinato dal contratto di servizio vigente;
- f) riscossione del canone dovuto quale corrispettivo per l'affidamento del servizio di teleriscaldamento cittadino, nonché dei corrispettivi per la concessione a titolo esclusivo della distribuzione e fornitura del servizio stesso, secondo quanto disciplinato dal contratto di servizio vigente.

Art. 6 - (Bilancio del Concessionario)

1. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro due mesi dalla sua data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei soci dando evidenza dei costi e ricavi e delle attività e passività relative ai beni in concessione

Art. 7 - (Piano finanziario)

1. Il piano finanziario è proposto dal Concessionario e approvato dalla Giunta Comunale con riferimento al bilancio pluriennale dell'Ente. Tale piano risulta vincolante per il Concessionario e può essere aggiornato di comune accordo tra le parti.
2. Il piano finanziario è articolato in due parti: la prima si riferisce al bilancio di gestione dei beni oggetto di concessione; la seconda attiene agli investimenti attuati o da attuare a cura del concessionario
3. I costi di gestione ordinaria dei beni in concessione, già stabiliti in modo

forfetario, potranno essere oggetto di successive revisioni consensuali sulla base di documentate variazioni dei prezzi contrattuali, come desunti dagli specifici contratti di servizio di cui al successivo articolo 8 o dalla variazione della consistenza dei beni gestiti.

4. L'eventuale saldo attivo della gestione ordinaria dei beni in concessione contribuirà obbligatoriamente al finanziamento dei nuovi investimenti.

5. I costi dei nuovi investimenti comprendono tutti gli oneri connessi alla loro progettazione, realizzazione e messa in funzione ivi compresi, nel solo caso di finanziamenti attivati direttamente dal concessionario, gli oneri finanziari.

I prezzi di riferimento sono desunti (per quanto compatibile) dall'ultimo aggiornamento del prezzario della Regione Piemonte. Per le prestazioni professionali, spese tecniche e altri oneri si fa riferimento a quanto determinato dal contratto di servizio tra Comune di Settimo e A.S.M. S.p.A.

Al piano finanziario è allegato un cronoprogramma relativo alle opere di nuovo impianto e alla manutenzione straordinaria

6. Il Concedente potrà trasferire contributi specifici per nuovi investimenti nel rispetto del bilancio dell'ente e nei modi e nei termini definiti dal contratto di servizio. E' altresì consentito al Concessionario richiedere finanziamenti e contributi a nome e per conto del concedente che non generino oneri a carico dello stesso per opere e attività connesse ai beni in concessione.

Art. 8 - (Contratti di servizio connessi alla gestione dei beni in concessione)

1. La gestione dei beni in concessione e l'erogazione dei servizi connessi viene disciplinata in appositi contratti di servizio o disciplinari tecnico operativi nonché in apposite Carte dei Servizi, approvati dalla Giunta Comunale.

2. Negli stessi vengono specificati i prezzi da applicare alle singole prestazioni, i

livelli di qualità da garantire, le modalità organizzative da seguire per il rilascio delle autorizzazioni a terzi, i tempi massimi di intervento per gli interventi ordinati dal concedente con carattere di urgenza ed ogni altro elemento utile a determinare con precisione gli obblighi assunti dalle parti nel rispetto di quanto stabilito dall'atto di concessione.

3. Ai contratti di servizio sono allegati gli elenchi dei beni trasferiti in concessione con l'indicazione della relativa consistenza e dello stato di conservazione.

4. I contratti di servizio definiscono altresì le sanzioni a carico del concessionario per inadempimenti contrattuali e gli eventuali incentivi a favore dello stesso.

Art. 9 - (Il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo)

1. Il concessionario si impegna a proporre per l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale il PUGSS. Il PUGSS dovrà essere coerente con gli obiettivi del presente atto di concessione e rappresentare momento di verifica per ridefinire eventualmente i rapporti tecnici ed economici tra le parti.

Art. 10 - (Altre prestazioni)

1. Potranno essere richiesti dal concedente servizi o prestazioni tecniche e professionali non contemplate negli obblighi del concessionario, che saranno regolarmente fatturati.

Art. 11 - (Attività di Progettazione)

1. Il Concessionario concorda con il Concedente entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco di interventi oggetto di progettazione con i relativi tempi di produzione degli elaborati, al fine di consentire l'aggiornamento del Piano finanziario e del cronoprogramma di cui all'articolo 7.

2. I progetti dovranno essere redatti conformemente alla normativa vigente in materia di lavori pubblici (Legge 109/94, DPR 554/99) e corredati da tutti gli allegati

previsti, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla-osta prescritti.

3. I progetti e le eventuali varianti sono approvati di norma dal Concedente entro 30 giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato

4. Dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente concedente le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei progetti iniziali, ferme restando le condizioni economiche previste dalla presente concessione e dai contratti di servizio di cui all'articolo 8..

5. Su richiesta del Concessionario e per cause ad esso non imputabili, il Concedente può consentire alla proroga dei termini per la presentazione dei progetti rispetto al programma concordato determinati ai sensi del comma 1.

Art. 12 - (Termini per la presentazione delle progettazioni)

SOPPRESSO

Art. 13 - (Attività finalizzate all'esproprio)

1. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per le opere di costruzione ed ampliamento dei beni oggetto di concessione, vengono effettuate a cura del Concessionario nei termini e con le modalità previste dalla legge; i relativi oneri sono ricompresi nel quadro economico dell'intervento.

2. Il Concessionario dovrà elaborare tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento delle procedure, secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Espropri del Comune di Settimo Torinese cui resterà in carico l'emissione degli atti finali previsti dal D.P.R. 327/2001.

Il Concessionario potrà altresì essere autorizzato a compiere operazioni di acquisto degli immobili sostitutive degli espropri in via bonaria.

Art. 14 - (Regime dei lavori e delle forniture di beni e di servizi)

1. Il concessionario provvede direttamente allo svolgimento delle attività oggetto della concessione, fatta in ogni caso salva l'attribuzione, con le procedure relative alle diverse soglie di valore dei lavori e dei servizi a terzi, di almeno il 40% degli importi degli stessi da valutarsi in relazione alle disposizioni vigenti. E' fatta salva la possibilità per il concessionario di procedere alla individuazioni, attraverso procedure di gara, di un affidatario unico delle attività di cui sopra per ciascun settore di attività (lavori, servizi e loro organica sottoarticolazione)
2. Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere per l'esercizio della concessione.
3. Qualora si proceda mediante appalto-concorso, il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente la composizione della commissione esaminatrice; della stessa fa parte di diritto un rappresentante del concedente.

Art. 15 - (Verifiche e Collaudi)

1. L'onere relativo al collaudo delle opere è a carico del concessionario.
2. L'Ente concedente provvederà alla nomina dei tecnici incaricati.

Art. 17 - (Durata della concessione)

1. La scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2030.
2. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede alla riconsegna al Concedente dei beni oggetto di concessione nonché delle relative pertinenze in buono stato di conservazione.
3. Il Concedente si obbliga a riconoscere al Concessionario il valore di bilancio delle opere non ancora ammortizzate ed a farsi carico delle eventuali quote residue dei mutui stipulati dal concessionario attinenti alle opere in concessione
4. Il termine di scadenza della concessione potrà essere aggiornato sulla base

del tempo necessario per consentire il completamento dell'ammortamento finanziario degli investimenti già interamente realizzati.

Art. 18 - (Decadenza dalla concessione)

1. La decadenza dalla concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma, nel caso in cui, perduri la grave inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi di cui art. 4 della presente convenzione o ai contratti di servizio ex art. 8.

2. Constatato il perdurare dell'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente lo diffida ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a sessanta giorni, che contestualmente gli assegna. Entro il termine di trenta giorni dalla diffida il Concessionario può presentare le sue controdeduzioni. Il successivo inadempimento da parte del Concessionario comporta la decadenza della concessione. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio delle strade fino al trasferimento della gestione stessa.

3. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni da parte del Concessionario per qualsiasi inadempimento agli obblighi della presente convenzione.

Art. 18 bis – (Recesso anticipato)

1. E' riconosciuta all'Amministrazione comunale la possibilità del recesso anticipato dalla concessione, previa apposita comunicazione da inoltrarsi a mezzo di raccomandata A.R. almeno entro 365 giorni dalla data di cessazione prevista.

2. In tale caso il Concedente si obbliga a riconoscere al Concessionario il valore di bilancio delle opere non ancora ammortizzate ed a farsi carico delle eventuali

quote residue dei mutui stipulati dal concessionario attinenti alle opere in concessione

Art. 21 - (Foro competente)

1. Per tutte le controversie che insorgano fra le parti sull'interpretazione ed applicazione della presente convenzione è competente il foro di Torino.

Art. 22 - (Registrazione)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario.

A richiesta io Segretario rogante ho ricevuto il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia su numero undici facciate di carta resa legale e numero quattordici righe della dodicesima facciata, escluse le firme, del quale ho dato lettura alle parti che, avendolo trovato conforme alla loro volontà, lo hanno Essi meco sottoscritto.

p. IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE

p. L'A.S.M. S.P.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRETTORE

Arch. Giovanni SERRA

Dr. Teresio ASOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Vincenzia GIARETTI